




I quaderni di Attac Torino

n. 5 – Gennaio 2005

“autoeducazione popolare rivolta all’azione”



Campagna

Contro la privatizzazione dei servizi pubblici

I quaderni di Attac Torino

n. 5 - Gennaio 2005



“autoeducazione popolare rivolta all’azione”

<u>Indice</u>	<u>Pag.</u>
Bolkestein o Frankestein	3
<i>Thomas Fritz – Blue21 e Attac Berlino</i> L’Europa ridotta a “Zona Economica Speciale”	6
Audizione di R.M. Jennar al Parlamento Europeo	21
DAPSE-Democracy and Public Services in Europe Più potere nel GATS alla Commissione Europea	23
Scheda riassuntiva della Proposta di Direttiva Bolkestein	24
Appello a una Campagna Europea contro la Proposta di Direttiva Bolkestein e contro l’AGCS	25
Petizione popolare al Parlamento Italiano ed Europeo	26



Marco Bersani

Bolkestein o Frankenstein?

DALL' UE UNA DIRETTIVA CONTRO LO STATO SOCIALE E I DIRITTI DEL LAVORO

pubblicato su www.attac.it il 23 ottobre 2004

Si chiama Bolkestein - dal nome del Commissario Europeo per la Concorrenza e il Mercato Interno dell' uscente commissione Prodi - la Direttiva con cui l'UE si appresta a dare il colpo di grazia a quel che resta del "modello sociale europeo", già agonizzante dopo le privatizzazioni che si sono succedute e la continua messa in discussione dei diritti sociali e del lavoro.

La proposta di Direttiva - approvata all'unanimità della Commissione Europea nello scorso 13 gennaio - è entrata in dirittura d'arrivo : il prossimo 11 novembre si terrà l'udienza al Parlamento Europeo della Commissione per la Concorrenza e il Mercato Interno; a fine novembre sarà sottoposta al vaglio del Consiglio dei Ministri Europei; da lì inizierà l'iter procedurale per giungere, probabilmente a marzo 2005, al voto finale del Parlamento Europeo.

La Direttiva Bolkestein -elaborata dopo la consultazione di ben 10.000 aziende europee e nessun sindacato e/o organizzazione della società civile- è uno degli obiettivi di mobilitazione contenuti nell'appello dei movimenti sociali uscito dal Forum Sociale Europeo di Londra, in cui si è proposto il lancio di una campagna continentale per il ritiro completo e immediato della stessa.

Proviamo a capire perchè.

Come il Gats

Pomposamente annunciata come un provvedimento teso a "diminuire la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività nei servizi per il mercato interno", la Direttiva Bolkestein (IP/04/37) si prefigge di imporre ai 25 Stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale, senza alcun limite, in tutte le attività di servizio"; dove, per servizio si intende (art. 4) "ogni attività economica che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica". E' evidente la similitudine con i principi e le procedure già stabilite in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) con l' Accordo generale sul Commercio dei Servizi (Gats). Similitudine che è esplicitata direttamente a pag. 16, laddove si dice come " i negoziati Gats sottolineano la necessità per l'UE di stabilire rapidamente un vero mercato interno dei servizi per assicurare la

competitività delle imprese europee e rafforzare la sua posizione negoziale". Ed ecco svelato l'arcano: l'Europa deve privatizzare i servizi sul mercato interno per poter pretendere, da una posizione di forza all'interno dei negoziati Gats, la privatizzazione dei servizi nel resto del mondo. Ovvero, siamo all'Europa che, lungi dal proteggere le popolazioni dalla globalizzazione neoliberista, si candida ad assumerne la guida.

Peggio del Gats

Ma la Direttiva Bolkestein va ancora oltre. Innanzitutto perchè - al contrario del Gats - non prevede alcuna possibilità di restrizioni nazionali all'accordo. Configurandosi come una direttiva "orizzontale" e non nominando alcun settore in particolare, si applica dovunque sia possibile l'apertura di un mercato, intendendo l'esistenza di un mercato "ogni settore di attività economica in cui un servizio può essere fornito da un privato". In secondo luogo perchè gli ostacoli "burocratici" alla competitività, che si prefigge di eliminare, sono in larga parte le disposizioni prese dai poteri pubblici per la migliore prestazione del servizio in termini di garanzie sociali ed ambientali, di tutela dell'accesso universale, di trasparenza delle procedure, di qualità del servizio, di diritti del lavoro, di contenimento delle tariffe.

In pratica, si rimette radicalmente in discussione il potere discrezionale delle autorità locali; poco importa che queste ultime siano elette e controllate democraticamente dai cittadini, a differenza dei membri della Commissione Europea!

Il principio del paese d'origine

Ma il cuore della Direttiva Bolkestein - e la sua eccezionale gravità - risiede nell'art. 16 relativo al principio del paese d'origine. Con questo principio, l'UE rinuncia definitivamente alla pratica dell'"armonizzazione" fra le normative dei singoli Stati, pratica che era finora assurda ad elemento quasi fondativo dell'Unione stessa.

Secondo il nuovo principio, un fornitore di servizi è sottoposto esclusivamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa, e non a quella del paese dove fornisce il servizio. Per dirla in parole semplici quanto apparentemente incredibili: un'impresa polacca che distacchi lavoratori polacchi in Francia o in Belgio, non dovrà più chiedere l'autorizzazione alle autorità francesi o belghe se ha già ottenuto l'autorizzazione delle autorità polacche, e a quei lavoratori si applicherà solo la legislazione polacca.

E' evidente, in questo principio, la novità introdotta dall'allargamento dell'UE agli ex-paesi dell'Est: poiché entrano nell'UE paesi le cui legislazioni fiscali, sociali e ambientali in questi quindici anni di "transizione" sono divenute quelle proprie dello "Stato minimo", si abbandona l'armonizzazione e si prepara un processo di vero e proprio dumping sociale. Siamo di fronte ad un incitamento legale a spostare le imprese verso i Paesi a più debole protezione sociale e del lavoro, e, una volta approvata definitivamente la Direttiva, a pressioni fortissime sui Paesi i cui standard sociali e di lavoro sono storicamente molto più avanzati.

Colpo di grazia allo stato sociale e ai diritti del lavoro

Senza volersi addentrare in ulteriori, ma significativi, dettagli - come, ad esempio, il fatto che il controllo sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in un altro paese è affidata agli ispettori del paese d'origine! - appaiono chiarissimi i segni che la Direttiva

Bolkestein è destinata a lasciare:

- ☒ a) apertura alla concorrenza e alla privatizzazione di quasi tutte le attività di servizio, dalle attività logistiche di qualunque impresa produttiva ai servizi pubblici come istruzione e sanità;
- b) deregolamentazione totale dell'erogazione dei servizi con drastica riduzione, se non annullamento, delle possibilità d'intervento degli enti locali e delle organizzazioni sindacali;
- c) destrutturazione e smantellamento del mercato del lavoro attraverso la precarizzazione e il dumping sociale all'interno dell' Unione Europea

Necessaria una mobilitazione di massa

Se questo è il quadro, stupisce come la risposta da parte di partiti, sindacati e movimenti abbia tardato ad arrivare. A partire dall'informazione, ancor oggi patrimonio di poche e volenterose organizzazioni, ma priva della diffusione di massa che una Direttiva così grave meriterebbe.

Al Forum Sociale Europeo di Londra, la rete europea di Attac ha costruito due seminari ed un workshop che hanno visto la partecipazione di componenti importanti dei sindacati e dei movimenti : dalle marce europee alla Federazione Europea dei Trasporti, dall'insieme dei sindacati nordici (svedesi e belgi in prima fila) al Sud-PTT francese, da Oxfam Solidarity alla Cgil - Funzione Pubblica. Ma tutto ciò continua ad essere largamente insufficiente rispetto alla portata dell'attacco ai diritti, prevista dalla direttiva Bolkenstein. Senza una forte mobilitazione dei sindacati nazionali ed europei, dei movimenti sociali continentali, delle forze politiche nei Parlamenti nazionali ed Europeo, la partita del modello sociale europeo rischia di essere definitivamente persa. Per questo e da subito, occorre che nei luoghi di lavoro, nei territori e nelle sedi istituzionali si costruiscano percorsi di sensibilizzazione e di mobilitazione che, a partire dalla prossima scadenza dell' 11 novembre al Parlamento Europeo, giungano nel marzo 2005 a Bruxelles con una grandissima manifestazione per l'Europa sociale e per il ritiro "senza se e senza ma" della famigerata Direttiva Bolkestein. Un'altra Europa è possibile, ma a condizione che ciascuno si assuma la sua parte nel difficile compito di costruirla.

L' Europa ridotta a Zona Economica Speciale

La Direttiva UE sui Servizi

di *Thomas Fritz*

Gruppo di Lavoro di Berlino su Ambiente e Sviluppo – BLUE 21

Luglio 2004

* *

Indice	Pag.
1. Introduzione : Un maglio demolitore attraverso l'Europa	2
2. Campo d'applicazione della direttiva	3
2.1. Si applica a tutti i servizi	3
2.2. Liquidata il dibattito sui servizi d'interesse generale	5
3. Libertà di insediamento	7
3.1. Rincorsa agli standard minimi	7
3.2. Abolizione di requisiti – valutazione reciproca	8
3.3. Nel mirino : le attività senza scopo di lucro	9
3.4. Regolamentazione sotto tutela	11
4. Libera circolazione dei servizi	11
4.1. Principio del paese d'origine: provoca il caos nei sistemi giuridici	11
4.2. Dumping salariale e frode contributiva	12
4.3. Radicalismo antidemocratico del mercato	14
4.4. Assalto ai sistemi sanitari	14
5. Ritirare la Direttiva!	16

1. Introduzione: Un maglio demolitore attraverso l'Europa

Con la pubblicazione nel Gennaio 2004 della proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno, la Commissione Europea ha lanciato l'attacco a tutt'oggi più radicale e organico contro i *welfare state* all'interno dell'Unione Europea. La proposta è figlia della DG Mercato Interno presieduta dal Commissario Frits Bolkestein e in sostanza riguarda tutti i servizi. I soli servizi esclusi dal suo campo d'applicazione sono quelli forniti dallo Stato in adempimento dei suoi obblighi sociali, culturali, educativi e giuridici quando la "caratteristica di remunerazione è assente" (Commissione Europea 2002:31). Tuttavia, poiché l'accesso a un gran numero di servizi pubblici richiede il pagamento di una tassa, la maggior parte di tali attività ricade nell'ambito della direttiva.

La Direttiva persegue l'obiettivo della deregolamentazione, eliminando gradualmente le restrizioni normative nazionali e svuotando sistematicamente di potere le leggi nazionali attraverso il cosiddetto principio del "paese d'origine". Una volta adottata la Direttiva, le imprese di servizi nell'UE dovranno conformarsi solamente alle normative del loro paese di origine. Gli altri stati membri, in cui esse commerciano o forniscono servizi, non avranno il potere di imporre loro alcuna restrizione o controllo. La Commissione intende addirittura eliminare la registrazione obbligatoria di un'impresa quando avvia un'attività in un altro Stato membro. Il principio del "paese d'origine" abolisce di fatto ogni concreta vigilanza sull'attività imprenditoriale nell'Unione Europea. In futuro, qualsiasi azienda potrà sottrarsi alle defatiganti restrizioni normative nazionali delocalizzando la propria sede legale o semplicemente aprendo una società fittizia "scatola vuota" in un altro Stato membro. Gli accordi salariali collettivi a livello locale, i requisiti riguardanti le qualifiche e gli standard di tutela dell'ambiente e dei consumatori potranno essere aggirati facilmente e con poca spesa.

E, a coronamento della sua proposta di direttiva, la Commissione mette sotto tutela gli Stati membri. Non solo devono abolire numerosi vincoli, ma devono anche assicurarsi il consenso degli Eurocrati prima di adottare qualsiasi nuovo provvedimento. Ogni provvedimento di tipo amministrativo o legale che intendessero prendere, dovrà essere sottoposto preventivamente a Bruxelles: "Entro tre mesi dalla data della notifica, la Commissione esaminerà la compatibilità di ogni nuovo vincolo con la legge comunitaria e, se del caso, adotterà la decisione di richiedere allo Stato membro in questione di non approvarlo, o di abolirlo" (Commissione Europea 2004: 54). Le interdizioni stabilite dalla Direttiva si applicano a tutti i livelli amministrativi e di conseguenza infrangono il principio di sussidiarietà contenuto nella legge comunitaria. Questo è il modo in cui il Commissario Bolkestein sta portando a compimento il mercato interno e lo smantellamento della democrazia.

La Commissione però non può decidere da sola, senza la benedizione dei governi degli Stati membri. Le forze trainanti che stanno dietro a questa e ad altre direttive sono i governi di Berlino, Londra e Parigi. Essi stanno sostenendo la grande burocrazia dell'UE il cui compito è quello di tradurre le politiche neoliberiste in leggi europee. Stanno predisponendo lo smantellamento del *welfare state* come norma da applicare a tutta l'UE. Stanno convertendo la loro politica di privatizzazione in Direttive di Bruxelles. E sono persino riusciti a inserire nella Costituzione Europea, ora in corso di ratifica, il nuovo corso neo-liberista. La Costituzione rivela la destinazione delle entrate ricavate dai servizi d'interesse generale che, in futuro, saranno destinate alle spese militari obbligatorie sotto il controllo di un'Agenzia Europea degli Armamenti.

Tuttavia, la Direttiva Bolkestein non è ancora stata adottata. I sindacati belgi sono all'avanguardia nella lotta contro detta proposta. Hanno reso pubbliche le loro critiche e sono scesi in piazza. Anche in altri paesi sta crescendo l'indignazione contro questo progetto di gigantesca deregolamentazione. Persino alcuni rappresentanti di governo ne sono preoccupati e vorrebbero escludere questo o quel settore. Non mettono però in discussione la Direttiva nel suo insieme. Anzi, anche loro recitano il mantra del vertice di Lisbona che l'Unione Europea deve diventare "l'economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo entro il 2010". Nessuno accenna al prezzo da pagare per raggiungere questo obiettivo: la deregolamentazione totale.

La Direttiva Bolkestein va bocciata. E si può fare! Le pagine seguenti illustrano i punti fondamentali e le possibili conseguenze di questo progetto profondamente antidemocratico.

2. Campo d'applicazione della Direttiva

Per la Commissione, il maggior ostacolo da superare per il compimento del mercato unico è dato dalla liberalizzazione del settore dei servizi. Poiché il settore dei servizi oggi concorre per circa il 70% del prodotto interno lordo e dell'occupazione nella maggior parte degli Stati Membri, l'abolizione degli impedimenti legali alla libertà di insediamento e alla libera circolazione dei servizi tra Stati Membri costituisce il nocciolo della proposta. Nella sua veste di Commissario al Mercato Interno Bolkestein aveva dichiarato: "Alcune restrizioni nazionali sono arcaiche, eccessivamente onerose e infrangono la legislazione comunitaria. Devono semplicemente sparire."¹

Per raggiungere questo scopo, la Commissione ha scelto come strumento più consono la Direttiva Quadro che – salvo alcune eccezioni – si applica a tutte le attività di servizio. Quanto alla procedura politica, è importante sottolineare che la Commissione ha optato per una direttiva che, per acquisire forza di legge, deve essere adottata sia dal Parlamento Europeo sia dal Consiglio, secondo quella che è nota come procedura codecisionale. (Art. 251 del Trattato Europeo). Stando così le cose, un'opinione pubblica critica può esercitare pressioni sui parlamentari europei e sui propri rappresentanti nazionali in seno al Consiglio dei Ministri. Tuttavia, al vertice della scorsa primavera, il Consiglio Europeo si era impegnato a dare massima priorità all'approvazione della proposta. Ne consegue che essa costituirà uno dei punti chiave delle prossime tre presidenze del Consiglio (Olanda, Lussemburgo e Gran Bretagna), tutte e tre favorevoli alla direttiva. È allarmante che in seno al Comitato dei Rappresentanti Permanenti la Presidenza Irlandese abbia impresso un'accelerazione, benché nessuno Stato Membro abbia sinora completato le procedure di consultazione all'interno del proprio Paese (v. COREPER 2004). È pure allarmante il fatto che nella Repubblica federale tedesca, come accade spesso, queste procedure di consultazione si svolgano a porte chiuse.

2.1. Si applica a tutti i servizi

L'ambito di applicazione della Direttiva Bolkestein si estende a tutti i servizi che siano ritenuti "attività economiche". Parimenti, assume il concetto operativo di "impresa" definito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, una qualsiasi unità che esercita un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma legale, dalla modalità di finanziamento o dal suo scopo economico. Un'attività economica si definisce tale se "normalmente remunerata, anche se tale remunerazione non è necessariamente pagata dal destinatario del servizio. Lo Stato, ad esempio, può pagarla sotto forma di sussidio. Poiché anche il settore dei servizi è in "costante evoluzione", la Commissione si limita a fornire un elenco non-esaustivo delle attività interessate (v. Commissione Europea 2004:30-31)

¹ Comunicato stampa IP/04/37 del 13.1.2004

Esempi citati dalla Direttiva sui Servizi

Consulenza manageriale Servizi di tecnologia informatica Certificazione, assistenza e collaudi Gestione immobiliare Servizi pubblicitari Servizi di reclutamento, compresi quelli delle agenzie di lavoro temporaneo Servizi forniti da agenti commerciali Consulenza legale o fiscale Servizi forniti da agenti immobiliari Servizi per progettazioni e costruzioni Commercio / distribuzione Organizzazione di fiere e mostre commerciali	Autonoleggi Agenzie di viaggio Servizi turistici Servizi di sicurezza Servizi audiovisivi Servizi per il tempo libero (centri sportivi e parchi di divertimento) Servizi di assistenza sanitaria Servizi alla persona e alla famiglia Professioni regolamentate (consulenza medica, legale o fiscale) Vendite a distanza
--	---

Tuttavia, proprio per il suo approccio schematico, la proposta comprende molte più attività di quelle sopra elencate. L'Articolo 2. esclude esplicitamente solo le attività individuali nel campo dei servizi finanziari, delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di trasporto, in quanto già deregolate in ottemperanza ad altri provvedimenti UE. Inoltre, la proposta non si applica al campo della tassazione, con due eccezioni.² Per la verità, esiste già una moltitudine di provvedimenti riguardanti il settore dei servizi in seno alla Legge Comunitaria quali la Direttiva "Televisione senza frontiere" per l'emittenza pubblica, e le Direttive per la liberalizzazione dei servizi postali, telecomunicazioni, forniture energetiche e trasporti, provvedimenti relativi agli aiuti statali, procedure degli appalti pubblici, la reciprocità di riconoscimento delle qualifiche professionali, la protezione dei consumatori e dell'ambiente. Ma la Direttiva Bolkestein cerca di estendere la propria influenza molto al di là delle aree oggetto della legislazione comunitaria vigente. Le premesse indicano chiaramente la relazione: "Quando un'attività di servizio è già coperta da uno o più strumenti comunitari, la presente Direttiva e quegli strumenti si applicano entrambi e i requisiti richiesti in uno strumento si aggiungono a quelli richiesti dagli altri" (Commissione Europea 2004 : 30). La relazione illustrativa specifica addirittura meglio che "la Direttiva e tali strumenti si applicano cumulativamente", cioè "i requisiti dell'uno si vanno a sommare a quelli degli altri" (ibid. 13). Di conseguenza il Commissario Bolkestein sarà in grado di operare forzature anche in quelle aree che sono già sottoposte alle leggi del mercato interno.

Non sfuggono nemmeno i servizi di interesse generale e altre funzioni di governo, anche se il criterio di fornitura di un servizio contro una "remunerazione", come recita il testo della legge, potrebbe far pensare altrimenti: "La caratteristica della remunerazione è assente nel caso di attività prestate, senza corrispettivo, dallo Stato in adempimento dei suoi obblighi sociali, culturali, educativi e giuridici. Tali attività non rientrano quindi nell'ambito della presente Direttiva" (ibid. :31). Tuttavia la fruizione di un gran numero di servizi pubblici è subordinata al pagamento di un corrispettivo o tassa, come è il caso, ad esempio, dell'emittenza radiotelevisiva pubblica, delle attività di trasporto, biblioteche, piscine pubbliche, servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, teatri, musei, asili nido, centri di formazione per adulti, scuole medie superiori, università, ospedali e cimiteri. Lo stesso vale per le istituzioni che lavorano per il bene comune, dal volontariato nei servizi sociali alle agenzie di Ispettorato tecnico. Poiché, in base al criterio della remunerazione, la maggior parte delle loro attività può essere considerata attività economica, rientrano anch'esse nell'ambito di applicazione della Direttiva. Le sole attività che possono essere escluse con certezza, sono quelle fornite totalmente senza remunerazione alcuna (per esempio, quelle fornite gratuitamente da associazioni finanziate dai soci-sottoscrittori o da donazioni).

² Le regole della direttiva sono comunque tali da accelerare la spirale al ribasso della tassazione delle imprese (vedi oltre)

Il Bundesrat tedesco, (la Camera rappresentativa dei Länder tedeschi) ha criticato in modo esplicito la vastità dell'ambito. Ha sottolineato che la fornitura di servizi di interesse generale è essenzialmente materia degli Stati Membri e che si opporrà a qualsiasi tentativo di mettere in discussione il ruolo fondamentale degli Stati Membri nel campo dei servizi di interesse generale (Bundesrat 2004:4). Inoltre il Bundesrat ha ritenuto necessario esplicitare che la Direttiva non deve interferire con le attuali possibilità delle autorità municipali di erogare servizi attraverso le proprie organizzazioni e i fornitori nazionali di servizi sociali (ibid.).

2.2. Liquida il dibattito sui servizi di interesse generale

Ha suscitato la contrarietà di molti osservatori il fatto che la Commissione stia ignorando il dibattito sui servizi di interesse generale parallelamente in corso nell'Unione Europea, dibattito avviato dalla Commissione stessa con il suo Libro Verde, e lungi dall'essere concluso. Nel suo recente Libro Bianco sui servizi d'interesse generale, la Commissione rassicurava i suoi lettori di "non avere l'intenzione di chiudere il dibattito che si era sviluppato a livello europeo". (Commissione Europea 2004a:4). Un elemento di contesa in tale dibattito è, ad esempio, l'appello ad adottare una legge quadro sui servizi di interesse generale. Alcuni sindacati³ e la Commissione Economica e Sociale Europea (2003) hanno chiesto un accordo quadro di questa natura che potrebbe forse escludere certi servizi di interesse generale dalla legge europea sulla concorrenza. Tuttavia, nel suo Libro Bianco, la Commissione dichiara di voler rimandare la decisione su questo problema centrale a dopo l'entrata in vigore della Costituzione Europea. (Commissione Europea 2004a: 12).

Di conseguenza, mentre la disputa sui servizi di interesse generale è ancora lungi dall'essere risolta, la Commissione sta tentando, su una corsia parallela, di far adottare la Direttiva Bolkestein. È del tutto fuorviante da parte della Commissione dichiarare che i servizi di interesse generale non sono oggetto della proposta e che essa non sta cercando di aprirli alla concorrenza (v. Commissione Europea 2004:14). Sulla base del criterio della remunerazione, tutti i servizi di interesse generale possono essere facilmente ricondotti nell'ambito del mercato interno. Né è convincente il richiamo alle esclusioni dal principio del paese d'origine per singoli settori già deregolamentati in base a leggi specifiche di settore (servizi postali, elettricità, gas, trasporti, ecc.), poiché gli altri provvedimenti della Direttiva continueranno ad essere applicabili a quegli stessi settori, compreso il divieto di restrizioni nazionali alla libertà di insediamento. Quel che è peggio, l'applicazione cumulata alla legislazione comunitaria vigente estende la legge sulla concorrenza ad un numero sempre maggiore di servizi pubblici. Ulteriori competenze dell'Unione verrebbero create surrettiziamente nei campi della radiodiffusione, assicurazione sanitaria o servizi sociali. Infine, la proposta Bolkestein si estende alle aree in cui la liberalizzazione è ancora oggetto di trattativa o dove è già fallita grazie ad un'opposizione determinata. Ciò vale, ad esempio, per i duri negoziati sul trasporto pubblico locale e regionale, in cui la Commissione sta tentando di imporre il requisito della gara nelle procedure per l'assegnazione degli appalti. La liberalizzazione dei servizi portuali può anch'essa rientrare dalla porta di servizio aperta dalla Direttiva Bolkestein. Sarebbe un grave affronto per i lavoratori portuali e per i loro sindacati, la cui compatta opposizione a livello europeo riuscì a non far passare al Parlamento Europeo il cosiddetto "pacchetto portuale" lo scorso Novembre (2003). Infine, anche la questione altamente controversa degli acquedotti rientrerebbe nel campo d'applicazione della Direttiva Bolkestein. A questo proposito, la Direttiva interviene soltanto per una deroga al principio del paese d'origine e non lo esclude del tutto dall'ambito di applicazione della direttiva stessa. Il risultato è che le numerose messe al bando dei requisiti nazionali per la libertà di insediamento, andrebbero a colpire anche gli acquedotti ed altri servizi

Un panorama realistico del potenziale campo d'azione della Direttiva Bolkestein risulta dalla seguente tabella dei settori che gli Stati Membri – riuniti nel Comitato dei Rappresentanti Permanenti (v.

³ Ad esempio, nella Memoria per la Presidenza Irlandese, la CES critica il rifiuto della Commissione a proporre una direttiva sui servizi di interesse generale. Fino a quando la Commissione non sarà in grado di farlo, la CES ritiene logico dichiara una moratoria di ogni ulteriore liberalizzazione (v. CES 2004).

COREPER, riunione del 26 maggio 04) – avrebbero voluto escludere dall' applicazione della Direttiva:

Servizi che gli Stati Membri desiderano escludere dall' applicazione della Direttiva

<ul style="list-style-type: none"> - sanità (A,EE,CZ) - servizi di sanità pubblica (HU,F,I,UK) - sicurezza sociale (A,SI) - gioco d'azzardo (HU,F,A,CZ,PL,LV,I,S,NL) - trasporti (D,I,S,F) - turismo (EL) - tassazione (EL,LI,UK,E) - stampa (F) .- servizi audiovisivi (F,A,LV,I,P,ES) - professioni regolamentate (F,I) - materie comprese nell'Art. 15 del Trattato Europeo ("attività connesse con l'esercizio di autorità pubblica") (F,L) - "compiti di cui è responsabile lo Stato" (D) - armi e pirotecnici (D) - sperimentazione su animali (D) 	<ul style="list-style-type: none"> - depurazione delle acque (A) (S e EL vogliono che erogazione e depurazione siano soggette allo stesso sistema) - attività di ricerca, educazione e specializzazione avanzata, finanziate dallo stato (D) - istituti di ricerca e specializzazione avanzata finanziati dallo stato (A) - agenzie di lavoro temporaneo (CZ) - consulenza legale (L) - servizi postali (I, P) - servizi energetici e erogazione di energia nucleare (E) - servizi di sicurezza e protezione (I) - sorveglianza dei cieli (I) - agenzie matrimoniali (I) - questioni mediche ed etiche (NL)
--	--

Inoltre, i rappresentanti degli Stati Membri hanno indicato anche le aree per le quali nutrono dubbi e richiesto chiarimenti alla Commissione, o quelle per le quali le procedure di consultazione interna ai loro paesi non erano state ancora completate. La pletora di eccezioni richieste sta a dimostrare in quale misura il Commissario Bolkestein stia cercando di imporsi nei sistemi economici e del *welfare* degli stati nazione. E dimostra altresì perché, ad oggi, la proposta di direttiva sia stata discussa soltanto dai burocrati a porte chiuse. Se diventasse oggetto di un ampio dibattito pubblico, sarebbe probabilmente condannata al fallimento per il grande numero di gruppi sociali colpiti.

3. Libertà di insediamento

La Direttiva Bolkestein intende abolire gli ostacoli che si frappongono soprattutto a due libertà fondamentali: libertà di insediamento e libertà di circolazione dei servizi. La sua struttura essenziale è la seguente:

Struttura della Direttiva Bolkestein

Cap.I Disposiz. generali	Cap.II Libertà di insediamento	Cap. III Libertà di circolazione dei servizi	Cap. IV Qualità servizi	Cap.V Vigilanza	Cap. VI Programmi convergenza	Cap. VII Disposiz. finali
(Artt.1-4) Art.2 Campo di applicaz.	(Artt.5-8) Procedure Art.6: Singoli punti di contatto	(Artt.16-19) Principio del Paese d'origine e deroghe Art.16 : Principio del Paese d'Origine Art.17: Deroghe generali	(Articoli 26-33)	(Articoli 34-38)	(Artt.39-44) Art.39: Codici condotta UE Art.41: valutazione reciproca	(Articoli 45-47)
	(Artt.9-13) Autorizzazioni. (Artt.14-15) Requisiti vietati o soggetti a valutazione	(Artt.20-23) Diritti dei destinatari dei servizi Art.23: Assunzione delle spese sanitarie (Artt.24-25) Distacco dei lavoratori				

Le disposizioni più significative finalizzate alla deregolamentazione sono contenute nel Capitolo II (Libertà di insediamento) e Capitolo III (libera circolazione dei servizi).

L'Art. 9 prevede che le autorizzazioni possono essere richieste solo in determinate circostanze. Il regime di autorizzazione non deve essere discriminatorio, deve essere oggettivamente giustificato ed equilibrato. Non va richiesta autorizzazione alcuna se l'obiettivo perseguito può essere ottenuto attraverso "misure meno restrittive".

3.1. Rincorsa agli standard minimi

Nel Capitolo sulla libertà di stabilimento, l'Art. 14 (requisiti aboliti) specifica i requisiti nazionali che secondo il Commissario Bolkestein "devono semplicemente sparire". Di conseguenza, gli Stati Membri non avranno più il potere, in futuro, di prescrivere la forma legale dell'insediamento. L'Art. 14(3) vieta loro di richiedere l'insediamento della casa madre piuttosto che di una filiale o ramo d'azienda sul loro territorio mentre l'Art. 14(8) vieta loro di richiedere che i fornitori di servizi abbiano già esercitato la loro attività nel proprio territorio per un periodo minimo, o di essere iscritti nel registro delle imprese. Infine, l'Art. 14(2) chiede agli Stati Membri di non proibire ai fornitori di servizi di avere una sede o essere registrati, come avviene frequentemente per pure ragioni formali, in più di uno Stato Membro.

Questi provvedimenti da soli possono dar corso ad una valanga di delocalizzazioni all'interno dell'Unione Europea. Piccole e medie aziende seguiranno l'esodo di massa guidato dai grandi gruppi verso luoghi più favorevoli, con minori pretese in assoluto. Anche oggi non è troppo complicato né particolarmente costoso dar vita ad una società "scatola vuota" in un altro Paese Membro dell'UE. Se finora l'evasione fiscale costituiva la ragione principale di tali movimenti, la Direttiva Bolkestein crea un numero infinito di altri stimoli quali il mancato rispetto degli standard ambientali, del lavoro, della salute e della sicurezza, dei requisiti relativi alle qualifiche/titoli e dei salari contrattuali. Già oggi in numerosi Stati Membri esistono strutture aziendali molto diversificate, soprattutto allo scopo di agevolare l'evasione fiscale transfrontaliera, sia sotto forma di centri di coordinamento (Belgio, Lussemburgo, Spagna e Germania), di società finanziarie (Olanda, Lussemburgo, Austria e Danimarca) sia di servizi finanziari vari, di centri amministrativi o logistici (Irlanda, Francia e Italia).⁴

Se la Direttiva Bolkestein venisse adottata, dopo breve tempo nascerebbero strutture aziendali specifiche, atte a sfruttare al meglio i differenti livelli normativi all'interno degli Stati Membri UE. Orde di intermediari, faccendieri, fiduciari sarebbero al lavoro per progettare, ottenere le autorizzazioni e gestire tali strutture. Dato che i singoli Stati Membri non possono vietare ai fornitori di servizi di registrarsi in più paesi, un'azienda tedesca sarà quindi in grado di esercitare formalmente le sue attività in tutta Europa (Germania inclusa) mediante una filiale operante dall'Olanda ed un'altra dal Belgio, a sfruttando le condizioni più favorevoli di ciascun paese per le sue attività. Per questo la tedesca IG BAU (sindacato dell'Edilizia, Agricoltura e Ambiente) prevede un'ondata di delocalizzazioni dei fornitori di servizi verso quei paesi che richiedono minori requisiti legali e i livelli di ispezione più bassi per le loro attività economiche. (IG BAU 2004).

L'Articolo 14(7) elimina anche l'obbligo di "fornire o condividere una garanzia finanziaria" o di sottoscrivere un'assicurazione a un fornitore di servizi o ente con sede nel territorio in questione. Detto provvedimento può riguardare varie forme di accordi pubblici o privati, per esempio l'obbligo di detrarre i premi delle polizze di assicurazione contro gli infortuni, la partecipazione obbligatoria a fondi sociali di una specifica azienda o i contributi assicurativi di un determinato settore, fondi di garanzia e di insolvenza.

⁴ Ciò dimostra anche l'assenza di volontà politica di dotarsi di uno schema di dimensione europea per una tassazione uniforme delle imprese. Approvando il pacchetto fiscale dello scorso anno, il Consiglio Europeo ha persino prorogato al 2010 l'autorizzazione di certe strutture di evasione fiscale, benché la stessa UE le avesse definite "dannose" (compresi i centri di coordinamento in Belgio e le società holding in Lussemburgo) (vedi Consiglio Europeo 2003)

3.2 Abolizione di requisiti – valutazione reciproca

Oltre all'elenco dei divieti riportati all'Art. 14, l'Art. 15 stabilisce un'ulteriore serie di misure estremamente rilevanti che debbono essere sottoposte a una rigida valutazione reciproca degli Stati Membri che le modificano o aboliscono, se ritenute inappropriate. Queste misure comprendono: le restrizioni quantitative o territoriali; l'obbligo per il fornitore di "darsi una specifica forma legale", di detenere "un capitale minimo per certe attività di servizio" o, per i dirigenti, di "avere una qualifica professionale specifica"; il divieto di avere "più di una sede nel territorio di uno stesso Stato"; "i requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti"; "tariffe minime e/o massime fisse" che il fornitore deve rispettare; i divieti ed obblighi riguardanti le "vendite sottocosto e le svendite"; i requisiti in base ai quali un fornitore intermediario deve consentire l'accesso a determinati servizi forniti da altri, come pure l'obbligo per il fornitore di "fornire altri servizi specifici unitamente al servizio da lui fornito".

Gli Stati Membri devono raggruppare tutti questi requisiti in un rapporto di valutazione e verificare se soddisfano tre condizioni: (a) non-discriminazione (in base alla nazionalità o alla localizzazione della sede legale); (b) necessità ("giustificata oggettivamente da una prevalente ragione di pubblico interesse"); e (c) proporzionalità ("impossibilità di sostituire detti requisiti con altre misure meno restrittive per ottenere lo stesso risultato"). La Commissione inoltrerà i rapporti suddetti agli altri Stati Membri che avranno sei mesi di tempo per esprimere le loro considerazioni.

Quali restrizioni motivate dall'interesse generale potranno sopravvivere a tale reciproca valutazione, come pure il costo esorbitante di una tale procedura, può essere oggetto di grande dibattito. Ma si pongono altre questioni critiche. Chi deciderà quali provvedimenti devono essere notificati in una procedura del genere? Cosa succederà ai provvedimenti che sono di competenza/responsabilità delle autorità regionali o municipali? Che cosa succederebbe se una regione di un determinato paese volesse sottoporre a reciproca valutazione, ad esempio, gli standard di formazione e invece un'altra regione non volesse farlo?

Impossibile individuare le conseguenze della reciproca valutazione se non si prende in esame l'oggetto societario specifico, sottoposto alle restrizioni da verificare ed eventualmente da abolire.

Le restrizioni quantitative o territoriali incidono sul numero massimo delle licenze da concedere in una regione, regolando in tal modo il numero di fornitori di servizi in molti settori che vanno dalle aziende di taxi agli ambulatori medici. Possono servire ad evitare un'eccessiva proliferazione in determinate aree e, in questo modo, assicurare effettivamente la vitalità economica per i fornitori di servizi attivi sul mercato. Viceversa, possono prevenire una carenza di forniture nelle aree depresse. Nel campo dei servizi sanitari, le autorizzazioni regolamentate per i fornitori di servizi sanitari, il cui costo è rimborsato dal sistema di previdenza sociale, aiuta a mantenere sotto controllo la dinamica dei costi. Un ribaltamento dagli attuali meccanismi di controllo quantitativo e territoriale, alle pure logiche di mercato provocherebbe costi sociali inimmaginabili. Una concorrenza predatoria che si autoalimenta, unita alla crescita dei fallimenti aziendali comporterebbe per la spesa pubblica l'accollarsi dei costi per l'assistenza.

Malgrado ciò, la Commissione incoraggia anche le forme più estreme di concorrenza. Basti considerare il suo progetto di abolire i prezzi minimi fissi e i divieti di vendite sottocosto (Art. 15(2)(g) e (h) che si traduce in pressioni non solo sui tariffari ma anche sui divieti dei prezzi *dumping* contenuti nelle leggi sulla concorrenza. Ciò significa spalancare la porta alla concorrenza predatoria delle multinazionali. In futuro potranno conquistare nuovi mercati in modo aggressivo effettuando forniture a breve termine a prezzi sottocosto, una strategia che si regge sui sussidi-incrociati interni al gruppo. Il rovescio della medaglia in queste guerre dei prezzi all'ultimo sangue, è la pressione crescente sulle condizioni di lavoro, sui salari e sulla qualità del prodotto.

3.3. Nel mirino: le attività senza scopo di lucro

L'intenzione del Commissario Bolkestein e della DG Mercato Interno di attribuire all'UE la competenza sui requisiti societari relativi alla definizione della veste legale, scalsa dalle fondamenta qualsiasi genere di vigilanza sulle attività di servizio. L'Art. 15 (2) sanziona "l'obbligo per il fornitore di darsi una specifica forma legale, in particolare di essere una persona giuridica, un'impresa individuale, un'organizzazione senza fini di lucro, o una società composta esclusivamente da persone fisiche". Questa clausola accelera il peggioramento delle condizioni di lavoro e la privatizzazione dei servizi pubblici. Venendo meno il requisito di "persona giuridica" per poter esercitare determinate attività economiche, vale a dire di impresa costituita nel rispetto di determinate regole, la risposta della Direttiva è quella di costringere gli occupati e i disoccupati verso forme di lavoro "formalmente autonome" che a malapena garantiscono la sopravvivenza. La legalizzazione del cosiddetto "lavoro autonomo" precario e fittizio condotta in porto a fatica Germania con la riforma del mercato del lavoro (il cosiddetto "pacchetto Herz" denominato "Io SpA") ora si sta estendendo nel più ampio contesto del mercato interno con la Direttiva Bolkestein.

L'inserimento delle organizzazioni senza scopo di lucro implica la valutazione di tutte le altre misure che contraddistinguono determinati servizi di esclusivo o prevalente pubblico interesse come **imprese senza scopo di lucro**. In questo modo, la Direttiva, da un lato prende di mira ogni forma di fornitura pubblica di servizi di interesse generale e, dall'altro lato, l'intero settore *non-profit*. Le barriere erette contro gli interessi del settore privato in aree fin ad oggi immuni dalle logiche di mercato, verranno abbattute. Ciò colpirà, ad esempio, le prerogative di interesse pubblico riconosciute alle associazioni del volontariato che erogano servizi sociali in Germania. Benché la legislazione tedesca sul *welfare* abbia già indebolito, negli ultimi anni, il tradizionale ruolo d'avanguardia delle associazioni di volontariato che operano nel sociale, esse godono tuttora di uno *status* fiscale privilegiato per il fatto di operare "nel pubblico interesse". Esse, e solo esse possono ricevere sussidi e sono esenti, tra l'altro, dall'imposta sui redditi e le donazioni sono deducibili (vedi Boettiche/Münder 2003). Ma quei privilegi di cui godono ancor oggi le imprese senza fini di lucro costituiscono una discriminazione nei confronti degli operatori commerciali. E questi, grazie alla Direttiva Bolkestein, potrebbero adire in futuro le vie legali per la parità di trattamento

Non da ultimo, l'abolizione delle disposizioni relative alle forme legali societarie, restringe le opportunità di scelta di quelle forme organizzative per servizi pubblici che garantiscano il livello di controllo democratico richiesto. E nel contempo restringe i margini d'influenza sulle scelte di investimento, sulla tassazione, sull'affidabilità. Poiché anche l'Art. 15(2)(c) mette in discussione anche i requisiti minimi relativi agli apporti di capitale, abbiamo ragione di temere che siano in pericolo le garanzie richieste per certi servizi pubblici. La possibilità di ammettere fornitori con una dotazione minima di capitale indubbiamente pregiudica la continuità nell'erogazione del servizio.

In Germania però, l'Art. 28(2) della Costituzione ("Grundgesetz") garantisce alle municipalità il diritto di governare gli affari locali sotto la propria responsabilità. In base a questo diritto, le municipalità possono non privatizzare quei servizi pubblici che costituiscono il nocciolo duro dell'autogoverno locale. Né possono rinunciare al loro potere politico di orientare le prestazioni dei servizi pubblici procedendo a delle diffuse privatizzazioni (Kempen 2002: 56). Di conseguenza, la forma organizzativa deve garantire la prestazione dei servizi pubblici, nonché il potere municipale di indirizzo, e ciò evidentemente si scontra con gli obiettivi della proposta di Direttiva del Commissario Bolkestein.

Infine, possiamo chiederci se la direttiva non violi l'Art. 295 del Trattato UE che recita: "Il Trattato non pregiudica in alcun modo le norme degli Stati Membri che regolano il titolo di proprietà". Ma poiché il Commissario Bolkestein intende semplificare non solo le disposizioni relative alla scelta della forma legale ma anche "i requisiti relativi all'azionariato societario" (Art. 15 (2) (c), è molto verosimile che stia cercando di manomettere le questioni relative alla proprietà. Sta restringendo i margini decisionali relativi all'ingresso di azionisti privati nonché al tipo di forma e agli importi. In questo modo egli interferisce nell'ampio dibattito in corso sulla privatizzazione dei beni pubblici. A questo punto

abbiamo ragione di dubitare che la proposta Bolkestein rispetti quella posizione di neutralità - richiesta dal Trattato UE - per quanto riguarda la titolarità della proprietà.

3.4 Regolamentazione sotto tutela

Qualsiasi restrizione sulla scelta della veste legale societaria creerà probabilmente dei problemi in futuro. Ne sarà fortemente ostacolato il processo in atto, riscontrabile in diversi paesi nei quali, dopo il fallimento delle privatizzazioni, si sta facendo marcia indietro e si stanno prendendo in considerazione nuove forme di imprese, cooperative o senza scopo di lucro. In Gran Bretagna per esempio sta prendendo piede un movimento di opposizione alla privatizzazione generalizzata dei pubblici servizi. In diversi comuni, aziende locali operanti nel *welfare* hanno preso il controllo di aree di infrastrutture pubbliche che vanno dall'assistenza sanitaria al trasporto passeggeri. Nello stesso tempo il Dipartimento del Commercio e Industria britannico sta sviluppando una nuova forma societaria nota come Community Interest Company⁵. Poiché anche in Germania sono in aumento le esperienze negative di privatizzazioni, per cui il vantaggio economico iniziale si trasforma in un peso finanziario a lungo termine, sarà necessario sperimentare anche in questo paese nuove forme societarie anche se, in questo caso, forse, in un contesto giuridico europeo più restrittivo.

Ma una tale riforma sarebbe però avviata su un binario a causa della moratoria di fatto introdotta con la Direttiva. L'Art. 15 (5) stabilisce che nuovi requisiti possono essere introdotti solo se sono non-discriminatori, necessari, proporzionati e qualora "il bisogno di essi scaturisca da nuove circostanze". Inoltre, ogni nuova legge o provvedimento amministrativo deve essere notificato alla Commissione la quale, in conformità all'Art. 15 (6), in un secondo tempo inoltra tali provvedimenti agli altri Stati Membri. Il secondo capoverso dell'Art. 15 (6) stabilisce: "Entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione valuterà se i nuovi requisiti sono compatibili con la legislazione comunitaria e, se del caso, richiederà allo Stato Membro in questione di astenersi dall'adottarli oppure di abolirli". Di conseguenza, ogni nuova legge, a prescindere dal livello di emanazione, deve superare una serie di ostacoli per essere ritenuta compatibile con la legislazione europea. Per quanto riguarda le conseguenze sull'assistenza sanitaria, l'Organizzazione europea di tutela delle federazioni nazionali di sicurezza sociale (AIM) ha colpito nel segno dichiarando che la moratoria prevista all'Art. 15 (5) e i requisiti di notificazione preventiva stabiliti dall'Art. 15(6), possono essere considerati come una "messa sotto tutela dei sistemi sanitari nazionali" (AIM 2004:3). In linea di principio verrebbero messi sotto tutela tutti i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva Bolkestein.

4. Libera circolazione dei servizi

4.1 Principio del Paese d'origine – provoca il caos nei sistemi giuridici

Il "principio del paese d'origine" stabilito dal Capitolo III, Articolo 16, radicalizza le normative riguardanti la libertà di insediamento di cui al Cap. II. Mentre gli Articoli 14 e 15 riducono ampiamente le possibilità di regolamentazione e creano degli allettanti incentivi per la delocalizzazione delle sedi legali dei fornitori di servizi, il principio del "paese d'origine" introduce un nuovo tipo di deregolamentazione. Secondo quanto stabilito dall'Art. 16 (1) gli Stati Membri devono garantire che "i

⁵ Azienda di interesse collettivo (NdT). Per informazioni in materia vedere il sito del suddetto Dipartimento:
www.dti.gov.uk

fornitori siano soggetti unicamente alle normative nazionali dei loro Stati Membri d'origine". Di conseguenza, le autorità del paese in cui i servizi vengono erogati non possono esercitare alcun tipo di sorveglianza: solo il paese d'origine può farlo. L'Art. 16 (2) stabilisce che "lo Stato Membro d'origine avrà la responsabilità di vigilare sul fornitore nonché sui servizi forniti, compresi quei servizi da lui erogati in un altro Stato Membro".

Ma per quale motivo il Paese d'origine dovrebbe avere interesse a vigilare sulle attività di aziende registrate nel suo territorio ma che operano all'estero? Perché mai dovrebbe ostacolare le loro opportunità commerciali se tali attività migliorano anche la bilancia del suo commercio estero? E poi: le Autorità preposte, dispongono davvero delle risorse finanziarie e umane necessarie per adempiere a questi compiti ulteriori? E da ultimo, ma non meno importante, come si può esercitare una sorveglianza efficace se il paese d'origine non ha il potere di eseguire controlli *in loco*, nel paese in cui i servizi vengono forniti? La Direttiva sui servizi non dà alcuna risposta alle molte obiezioni sollevate al principio del paese d'origine. Si limita invece a stabilire, negli Articoli 35 - 37, con uno splendido linguaggio, misure di collaborazione amministrativa e mutua assistenza.

Il Commissario Bolkestein emana diversi divieti nei confronti dei paesi destinatari (cioè degli Stati Membri nel cui territorio sono venduti i servizi o nei quali vengono esercitate le attività da parte di un fornitore di servizi di un altro Stato Membro). L'Art. 16(3) (e) vieta di richiedere ai fornitori di servizi "di adempiere ai requisiti in vigore nel loro territorio per l'esercizio di un'attività di servizio". In base all'Art. 16(1) detti requisiti comprendono tutti i requisiti che "regolano la condotta del fornitore, la qualità o l'oggetto del servizio, la pubblicità, i contratti e l'affidabilità del fornitore". Di conseguenza, gli standard in vigore nel paese in cui si esercitano tali attività, avrebbero valenza solo per le imprese nazionali e non più per le aziende che hanno la propria sede legale in altri Stati Membri dell'UE o che hanno delocalizzato le loro attività allo scopo di eludere i requisiti nazionali più vincolanti. Come ha acutamente osservato il Bundesrat tedesco, l'uniformità della legge non prevarrà più in seno agli Stati Membri coinvolti (Bundesrat 2004:19) . Al contrario, la legge varierà da persona a persona o da impresa a impresa, a seconda del paese di provenienza del fornitore del servizio. Il sistema giuridico nazionale di ciascuno Stato Membro entrerà quindi in diretta competizione con quello degli altri, con il risultato che le imprese nazionali, sottoposte, probabilmente, a requisiti più severi, adiranno le vie legali al fine di ottenere lo stesso trattamento riservato ai concorrenti stranieri. In tal modo, il principio del paese d'origine metterà in moto una inesorabile spirale verso il basso per quanto riguarda gli standard e le normative.

Se da un lato la Commissione contribuisce ad erodere gli standard di qualità "vincolanti", dall'altro lato essa promuove *procedure volontarie*. Secondo l'Art. 31, essa vuole incoraggiare i fornitori di servizi ad "attivarsi su basi volontarie per assicurare la qualità dei servizi forniti". Gli Articoli 31 e 39, comprendono una vasta gamma che va dalla certificazione, alle etichette di qualità, a vincoli e standard di qualità su base volontaria nonché i codici di condotta a livello comunitario. Il Commissario Bolkestein sta dunque facendo tutto il possibile per distruggere i criteri vincolanti sulla qualità e per dare ai grandi gruppi il diritto di stabilire essi stessi i loro propri standard.

4.2. Dumping salariale e frode contributiva

Ulteriori divieti adottati in conformità al principio del Paese d'Origine rendono virtualmente impossibile l'identificazione di fornitori di servizi che sono operativi in un qualsiasi paese. Non solo è abolito il requisito di mantenere una sede nel paese stesso, ma gli Articoli 16 (a)-(d) e (g) rimuove pure l'obbligo di presentare una dichiarazione o notifica, di far domanda per autorizzazioni, registrazioni, comunicare un recapito o nominare un legale rappresentante. Il risultato è che tutte le imprese che hanno sede legale fuori dal paese destinatario, possono fornire servizi senza sottostare ad alcun tipo di sorveglianza. Non sono tenute ad osservare le disposizioni legali del paese in cui erogano i servizi né le norme relative all'occupazione. In base agli Articoli. 24 e 25 sul distacco dei lavoratori, tale libertà si

applica sia al personale reclutato nel paese interessato sia ai lavoratori distaccati da un altro Stato Membro dell'UE o da paesi terzi. Le agenzie di lavoro temporaneo, molte delle quali operano già su basi trans-frontaliere, non mancheranno di avvalersi proprio del principio del paese d'origine.

L'obiettivo della Commissione, espresso nell'Art. 16(3)(f) è quello di ridurre drasticamente il costo del lavoro. Tale comma vieta clausole relative ad "accordi contrattuali tra il fornitore di servizi e il destinatario dei servizi stessi, che impediscano o limitino la fornitura di servizi da parte dei lavoratori autonomi". Questo spiana il terreno a forme truffaldine di lavoro autonomo surrettizio nonché al dumping dei prezzi per l'assegnazione degli appalti. Per esempio, una ditta tedesca può costituire una società "scatola vuota" in un altro Stato Membro, e procedere all'assunzione di ingegneri e architetti in loco aggirando il tariffario dell'ordine professionale.

La Commissione fa pure ponti d'oro ai datori di lavoro che si arricchiscono frodando la sicurezza sociale. L'Art. 24 (1) (d) fa divieto al paese di destinazione di detenere e conservare i documenti di lavoro. Gli Enti di previdenza tedeschi si chiedono giustamente: "come è possibile determinare con certezza che le norme giuridiche e gli obblighi nei confronti della previdenza sociale siano applicate? (Deutsche Sozialversicherung 2004: 4). Poiché nessuno può prendere visione della relativa documentazione nel paese di destinazione, e poiché la sorveglianza da parte del paese d'origine è una pia illusione, i fornitori di servizi possono operare per lunghi periodi senza pagare alcun contributo alla sicurezza sociale.

Individuare e punire tali reati diventa ancor più difficile in quanto, in base alla direttiva Bolkestein, le imprese non sono tenute a nominare un loro legale rappresentante nel Paese dove erogano i servizi. La norma ostacola pure la riscossione dei contributi dell'assicurazione contro gli infortuni quando, per esempio, quando un datore di lavoro straniero assume del personale locale in Germania, personale soggetto alla legislazione tedesca in materia di previdenza sociale e per il quale dovrebbero essere pagati i contributi. (Deutsche Sozialversicherung: 2004:4). Naturalmente, le imprese tedesche che assumono personale locale in altri Stati Membri dell'UE, possono approfittare delle stesse scappatoie per evadere il pagamento dei contributi antinfortunistici.

Il principio del paese d'origine è dunque un metodo di liberalizzazione estrema perché estende il livello "minimo" dei salari all'interno dell'UE nonché gli standard normativi di tutela e di qualità. Anche se la Direttiva elenca una serie di deroghe al principio del paese d'origine, essa colpirà molti rami del settore dei servizi nell'UE. Le eccezioni riguardano soprattutto le aree già liberalizzate nel mercato interno (servizi postali, elettricità e gas) o quelle che ricadono, in linea di principio, sotto la legge del paese di destinazione in virtù di specifici atti legali⁶. Ciononostante, le aree esentate possono comunque essere toccate da quei veti altrettanto discutibili contenuti nel Capitolo sulla libertà di insediamento (specificamente gli Articoli 9, 14 e 15).

4.3 Radicalismo anti-democratico del mercato

Il raffronto con altri metodi di liberalizzazione esplicita il cambiamento politico insito nel principio del Paese d'origine. Il metodo finora seguito per realizzare la liberalizzazione transfrontaliera era quello dell'armonizzazione, che è anche il più difficile perché richiede che i paesi interessati modifichino le loro leggi, normative, standard e regolamenti in modo da renderle uniformi. Le procedure di

⁶ Secondo la Direttiva, questo si applica in particolare al distacco dei lavoratori, ai servizi di sicurezza sociale, trasporto di rifiuti, qualifiche professionali (v. Commissione Europea 2004:25). In pratica però il distacco dei lavoratori non è comunque escluso dal principio del paese d'origine poiché l'Art. 24 (Distacco di lavoratori) fa divieto al paese ospitante di esercitare le attività stesse di vigilanza previste dall'Art. 16 (principio del Paese d'origine), la cui responsabilità ricade invece sul paese d'origine. L'applicazione della Direttiva 1996 UE Distacco dei Lavoratori, in base alla quale i lavoratori distaccati sono soggetti alle stesse condizioni di lavoro dei lavoratori locali, diventa con ciò praticamente inapplicabile.

armonizzazione sono sicuramente macchinose, ma hanno una legittimazione democratica dato che ogni modifica legislativa deve seguire procedure di legge ben definite. La Commissione Europea, fin dal suo Libro Bianco del 1985 sul completamento del mercato unico, aveva promosso un metodo di liberalizzazione molto meno scomodo, detto del “riconoscimento reciproco”. Nel garantire il reciproco riconoscimento, i paesi accettano i rispettivi standard e norme, una volta stabilito che siano in sostanza equivalenti⁷. In tal modo non è necessario modificare le leggi nazionali. Sorge comunque sempre il problema da un lato del limite oltre il quale il reciproco riconoscimento possa essere violato per sottrarsi a standard nazionali più severi e, dall’altro lato, in che misura venga meno la legittimazione democratica.

Il principio del paese d’origine va oltre il puro riconoscimento reciproco, in quanto può assumere la forma di un accordo di reciproco riconoscimento ovvero di una revoca di alcune norme nazionali. Con i suoi veti alle misure di sorveglianza in seno agli Stati Membri, la proposta Bolkestein opta per l’alternativa più radicale, quella del principio del paese d’origine che si colloca, inoltre, al livello minimo di legittimità democratica. Diversamente dal riconoscimento reciproco, che richiede una procedura negoziale e accordi di mutuo consenso sulle normative nazionali, i veti stabiliti dalla Direttiva Bolkestein implicano il riconoscimento obbligato degli standard del paese d’origine. In linea di massima, le aziende provenienti da ciascun Paese Membro dell’UE, possono sfruttare – a seconda della convenienza – il margine di differenziazione dei vari regolamenti all’interno dell’Unione Europea potendosi registrare in più Stati Membri.

Ci si può chiedere se il principio del paese d’origine, in una forma così radicale, non infranga l’Art. 50 del Trattato UE secondo il quale un fornitore di servizi può esercitare temporaneamente le sue attività in un altro Stato membro solo se “alle stesse condizioni in vigore in quello Stato per i propri cittadini”. È molto difficile conciliare l’ Art. 50 del Trattato UE con la rivendicazione del Commissario Bolkestein per il quale i paesi devono accettare gli standard del paese d’origine.

4.4 Assalto ai sistemi sanitari

Con la Direttiva Bolkestein, la Commissione Europea porta avanti il suo piano di estendere il suo campo d’azione anche sui sistemi sanitari. Benché l’Art. 152(5) del Trattato UE ribadisca che l’azione comunitaria deve rispettare appieno le competenze degli Stati Membri per quanto riguarda l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari, la liberalizzazione del mercato unico e la legge europea sulla concorrenza hanno importanti effetti collaterali. I punti fondamentali di tale piano per l’attuazione della liberalizzazione del mercato unico (libera circolazione delle merci e dei servizi, libertà di insediamento e libera circolazione delle persone) nel settore dell’assistenza sanitaria pubblica sono: (a) utilizzo transfrontaliero di servizi medici, (b) libera circolazione del personale medico e paramedico, e (c) creazione di un mercato europeo dei prodotti farmaceutici. Mentre quest’ultimo punto è in avanzata fase di realizzazione con l’istituzione dell’ Agenzia Europea di Vigilanza sul Farmaco⁸, gli altri settori sono rimasti indietro. La libertà di circolazione è ostacolata dai problemi relativi al reciproco riconoscimento dei titoli professionali anche se la questione è già stata regolamentata da una Direttiva (v. Mosebach 2003).

Nel 1971 era stata adottata una Direttiva allo scopo di facilitare il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale delle spese sanitarie sostenute in un altro Stato Membro. Ma il rimborso era subordinato alla previa autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Negli ultimi anni la Corte

⁷ Il riconoscimento reciproco è accordato dal 1989 nel mercato unico e riguarda circa 150 titoli universitari. Tuttavia la ratifica automatica non è onnicomprensiva perché diverse professioni sono ancora soggette ai requisiti nazionali. Di conseguenza, nel marzo 2002 la Commissione ha avanzato la proposta di unificare all’incirca 15 Direttive riguardanti questa materia. La proposta è ancora in fase di dibattito. (Commissione Europea 2002)

⁸ European Medicines Evaluation Agency (EMA) ha il compito in ambito europeo di autorizzare i nuovi prodotti medicinali per la maggior parte di bioingegneria.

Europea di Giustizia ha emesso un certo numero di sentenze a favore del rimborso delle spese sanitarie che richiedevano l'autorizzazione preventiva del Servizio Sanitario Nazionale nei casi di cure con ricovero (in-patient care) ad esempio in ospedale, ma si è pronunciata in maniera contraria nei casi di cure non ospedaliere (es; cure dentarie). Dietro a questo sta il desiderio degli Enti nazionali di previdenza sociale di mantenere sotto controllo gli elevati costi delle cure ospedaliere. Tuttavia, la linea di demarcazione tra cure ospedaliere e non ospedaliere è controversa, perché labile e può variare da

paese a paese, favorendo una situazione che si presta agli abusi. La Direttiva Bolkestein cerca di definire alcuni parametri, in questo caso, stabilire che cosa s'intende per "cura ospedaliera" (Articolo 4(10) e stabilire le condizioni di rimborso delle spese per cure ospedaliere e non ospedaliere (art. 23). Per esempio, l'Articolo 23(3) stabilisce che il livello delle spese sanitarie, a cui gli Stati Membri si debbono attenere, per spese sostenute in un altro Stato Membro, non deve essere inferiore a quello in vigore nel proprio Servizio Sanitario nazionale per cure analoghe prestate sul proprio territorio.

Ne scaturiscono due problemi. In primo luogo, la Commissione avoca a sé ulteriori poteri normativi nell'ambito dei sistemi di previdenza sociale. In secondo luogo, stabilisce un sistema di rimborsi delle spese che rafforza la tendenza verso un servizio sanitario a due livelli. Benché l'organizzazione del settore sanitario pubblico sia competenza degli Stati Membri, il Commissario Bolkestein non esclude dal campo d'azione della Direttiva né i servizi sanitari né la previdenza sociale. (v. Articolo 2). Infatti, diverse disposizioni toccano l'organizzazione del sistema di previdenza sociale. Le restrizioni dei meccanismi di controllo quantitativo stabilite dall'Articolo 15(2)(a) intaccano il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per ambulatori medici e farmacie. Le restrizioni alle tariffe fisse minime e/o massime, stabilite dall'Articolo 15(2)(g) influenzano i tariffari concordati tra i medici e gli enti di previdenza sociale, o i prezzi dei prodotti farmaceutici. Infine, a causa dell'allentata vigilanza sulle attività di servizio, il principio del paese d'origine, stabilito dall'Articolo 16, pregiudica ogni forma di pianificazione o controllo nonché l'attuazione degli standard di qualità e delle qualifiche professionali.

Inoltre, l'Articolo 23 incentiva la mobilità dei pazienti solo per quanto riguarda il rimborso delle spese. Ma l'ammontare delle stesse e le implicazioni del sistema di previdenza sociale vengono del tutto ignorate. L'Organizzazione Europea di tutela delle federazioni di sicurezza sociale AIM, rileva che può sussistere un' enorme differenza tra il costo delle cure all'estero e l'importo rimborsato dal servizio sanitario nazionale (AIM 2004:5). Solo i pazienti ricchi sono in grado di scommettere sul rimborso totale, e non parziale, delle spese sanitarie sostenute. E sono anche le sole persone in grado di ottenere quelle cure perché le pagano in anticipo, e di essere poi rimborsate – indipendentemente dalle modalità – dal loro ente di sicurezza sociale. La Direttiva Bolkestein imprimerà un'accelerazione alla tendenza verso un sistema sanitario nazionale a due livelli.

5. Ritirare la direttiva

Le disposizioni della Direttiva Bolkestein sulla libertà di insediamento e sulla libera circolazione dei servizi metteranno in moto una spirale ineluttabile che peggiorerà gli standard di qualità e di tutela sociale. Le norme che non possano essere limitate per reciproca valutazione, saranno vanificate dalla creazione di "scatole vuote". In tutta l'UE si andrà intensificando l'applicazione degli standard minimi in ogni settore. Conosciamo bene il concetto e la realtà delle "Zone Economiche Speciali", nelle cosiddette "economie emergenti". Con l'applicazione della direttiva sui servizi, il concetto di Zona Economica Speciale (ZES) diventerà norma generalizzata in tutta l'Unione Europea. Sarà la ZES a stabilire il livello con il quale i sistemi di sicurezza sociale dovranno competere e conformarsi. Poiché il campo d'applicazione della direttiva è molto vasto, quasi nessun settore verrà risparmiato: le professioni

liberali, i servizi pubblici, le associazioni di volontariato e gli operatori del commercio. La concorrenza predatoria detterà legge praticamente ovunque. I servizi pubblici saranno messi continuamente sotto pressione perché diventino competitivi e siano privatizzati. Con il coinvolgimento dei sistemi di sicurezza sociale, verranno colpiti i fondamentali meccanismi di redistribuzione sociale.

Ma siamo ancora in tempo per fermare un progetto radicale di questa portata. Il programma della Commissione prevede che la proposta sia votata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel 2005. e che entri in vigore gradualmente, a partire dal 2005. La liberalizzazione raggiungerebbe il suo “picco” nel 2010. L'intervento più efficace per riuscire a mandare all'aria questi piani è l'affermazione della trasparenza. Le trattative devono essere tirate fuori dalle stanze chiuse dei lobbisti e burocrati per essere portate alla luce del dibattito pubblico. Tutte le persone coinvolte nei vari campi – lavoratori dipendenti e consumatori – devono avere l'opportunità di far sentire la loro protesta. Il semplice numero delle vittime potenziali di questa proposta è sufficiente a far deragliare le trattative.

La Direttiva Bolkestein deve subire lo stesso destino dell'Accordo Multilaterale sugli Investimenti (MAI) nel 1998.

Thomas Fritz lavora per l'ONG con sede a Berlino **BLUE21** (**B**erliner **L**andesarbeitsgemeinschaft **U**mwelt und **E**ntwicklung e.V. – Gruppo di Lavoro di Berlino su Ambiente e Sviluppo) . È anche membro del Gruppo di Lavoro di Attac Germania sul commercio mondiale.

Contatti: BLUE21
Gneisenastr. 2°
D-10961 Berlin
Tel. 49-(0)30-6946101
Fax 49-(0)30-6926590
Thomas.Fritz@blue21.de
www.blue21.de

.....

"Questa proposta di direttiva sui servizi viene presentata in assenza di una direttiva-quadro sui servizi detti di interesse generale, vale a dire in totale assenza di dibattito sul principio stesso di servizio pubblico. Da anni ormai, le autorità politiche dell'Unione europea, quelle la cui legittimità democratica è fuori discussione, chiedono che tale direttiva quadro venga presentata. La Commissione europea ha fatto orecchie da mercante.

a.2 interagisce con l'AGCS

In occasione delle consultazioni COREPER⁹ tra gli Stati Membri e i funzionari del Commissario Bolkestein, questi ultimi hanno dichiarato (riunione del 23 marzo 2004) che *"la direttiva non ha effetto sui negoziati internazionali (AGCS...)"*.

Ora, al punto 5 della Relazione illustrativa della proposta di direttiva, sotto il titolo "Coerenza con le altre politiche comunitarie", una sotto-sezione (pag. 16) è interamente dedicata ai negoziati in ambito AGCS ed è esplicitamente indicato che questa proposta mira a *"rafforzare il potere negoziale"* dell'Unione Europea.

Quanto al merito, molte sono le somiglianze tra l'AGCS e la proposta di direttiva. Come l'AGCS, la direttiva proposta dà una definizione estremamente vaga dei servizi poiché comprende tutti i servizi. Come l'AGCS, essa si applica alle stesse modalità di fornitura dei servizi: servizi forniti dal paese d'origine (modalità 1 dell'AGCS), servizi che richiedono la mobilità del cliente (modalità 2), servizi prestati in un altro paese ((modalità 3), servizi che richiedono la mobilità del personale (modalità 4).

Un esame comparato delle disposizioni dell'AGCS e della proposta di direttiva consente di affermare senza ombra di dubbio che si tratta proprio di una proposta intesa ad imporre ai 25 Stati membri dell'Unione le prescrizioni dell'AGCS. Si potrebbe chiedersi perché, visto che le regole dell'AGCS sono vincolanti. Ma la risposta è data dagli effetti della direttiva. Una volta adottata essa avrà effetti diretti sul funzionamento dell'Unione Europea e sulle trattative condotte sull'AGCS:

- a) la direttiva comporta ipso facto un trasferimento di competenze dagli Stati Membri verso la Commissione che non sarà più tenuta, come avviene ora, a coinvolgere gli Stati nell'elaborazione delle offerte di liberalizzazione dei servizi per i negoziati AGCS poiché tale liberalizzazione sarà normata dalla direttiva. L'adozione della direttiva pone fine a quella libera scelta degli Stati che l'AGCS almeno formalmente concede.
- b) il potere negoziale della Commissione europea per l'attuazione dell'AGCS ne sarà perciò rafforzato poiché essa potrà disporre a piacimento della quasi totalità dei settori di pubblici servizi europei.

La conseguenza sarà che il potere, già molto limitato, del vostro Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo sui negoziati dell'AGCS diventerà del tutto inesistente.

Si può dunque concludere che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, questa direttiva avrà come effetto di infliggere ai popoli d'Europa un'applicazione aggravata dell'AGCS.

a.3 pregiudica la democrazia: il governo dei giudici

Per giustificare la pertinenza delle prescrizioni in essa contenute, la proposta si avvale della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. C'è da chiedersi: a chi competono le scelte politiche? A chi compete, ad esempio, la definizione di servizio? Ai giudici o ai legislatori?

La direttiva proposta si richiama sistematicamente (premesse 11,15, 19, 29, 31, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57) *"alla giurisprudenza della Corte"* per andar oltre a quanto convenuto nei trattati, mettere in discussione il diritto sovrano degli Stati ed arrogarsi poteri supplementari.

⁹ Comitato dei Rappresentanti Permanenti

La libertà di insediamento e di circolazione dei servizi figura dal 1957 nei trattati. È persino eretta al rango delle "libertà fondamentali" dell'UE dall'Art. 4 della Costituzione in fase di ratifica. Consacrazione che però non espropria affatto il legislatore della sua piena libertà di attuare tali principi.

Dovrei forse ricordare a dei legislatori che è la legge a fare il diritto? Il magistrato la applica. Nient'altro. La democrazia, nella stragrande maggioranza dei paesi europei, ha questo fondamento. Noi non abbiamo fatto la scelta di un governo di giudici. Non è questo il nostro modello di società. La Commissione europea non ha titolo per imporcelo.

a.4 compromette la democrazia locale e regionale

Un documento preparatorio della proposta di direttiva (doc. IP/02/1180 del 31 luglio 2002) cita, tra gli ostacoli che penalizzano i servizi *"il potere discrezionale delle autorità locali"*. Questo attacco ai poteri locali, i più democratici, i più vicini alla gente, da parte di una Commissione europea di dubbia legittimazione democratica, è del tutto intollerabile. Questo è infatti il giudizio del Consiglio Comunale della città di Bruxelles il quale, nella seduta del 21 giugno di quest'anno (2004) ha approvato all'unanimità, tutti i gruppi politici concordi, una risoluzione in cui dichiara la sua *"opposizione totale"* alla direttiva che, a suo parere, costituisce *"un attacco frontale contro i servizi pubblici locali"*. Come affermava giorni fa M. Taminiaux, Presidente dell'Unione delle Città e Comuni Valloni, *"il servizio pubblico comunale costituisce uno dei pilastri della tradizione europea comune"*. Aggredire i servizi pubblici comunali come fa la proposta di direttiva significa aggredire la democrazia locale e la capacità operativa dei poteri pubblici locali.

In molti Stati membri (v. l'Art. 82 della Costituzione tedesca, l'Art. 162 di quella belga e l'art. 72 di quella francese) la Costituzione sancisce l'autonomia comunale e garantisce la libertà delle collettività territoriali di gestire i propri interessi. La direttiva Bolkestein ignora queste realtà.

Essa ignora pure le realtà costituzionali di parecchi Stati membri e con ciò intende modificarle. L'Unione europea è composta da un certo numero di Stati, penso in particolare a Germania, Austria, Belgio, Spagna e Gran Bretagna, che attribuiscono alle Regioni poteri legislativi e regolamentari in materie comprese nella direttiva proposta. Essa semplicemente ignora tali realtà costituzionali e pretende così di non tenere conto della forma di governo che questi paesi hanno democraticamente scelto. Col pretesto della semplificazione amministrativa, la direttiva sopprime elementi importanti dell'autonomia regionale. E non permetterà più alle Regioni di esercitarla in un certo numero di settori soggetti al rilascio di permessi.

Tengo a segnalare a questo proposito che l'Assemblea rappresentativa degli stati federali tedeschi, il Bundesrat, ha dichiarato in questi giorni che le disposizioni riguardanti i servizi pubblici competono agli Stati membri e che si opporrà a qualsiasi tentativo di rimettere in discussione questo principio. Esso ritiene che le possibilità oggi attribuite alle autorità locali di fornire i servizi non possono essere lese dalla direttiva.

Va aggiunto che la Direttiva conferisce alla Commissione il potere di controllo su qualsiasi decisione degli Stati membri e delle autorità locali (Art. 15). Essi hanno tre mesi di tempo per sottoporre alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che intendono assumere e che potrebbero ledere la libertà di insediamento e di circolazione dei servizi. È una disposizione che viola il principio di sussidiarietà sancito dai trattati.

Non solo la direttiva non rafforza in alcun modo l'armonizzazione grandemente necessaria sul piano fiscale, sociale e ambientale ma rafforza invece un centralismo tecnocratico europeo che riduce la capacità d'azione delle istituzioni più democratiche e più vicine alla gente.

.....

Raoul Marc JENNAR, Economista

Esperto di Oxfam Solidarité (Belgio) e dell' Unité de Recherche, de Formation et d'Information sur la Globalisation (URFIG-France)

Ancora più potere nel Gats per la Commissione UE!

STUDIO SUGLI EFFETTI DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN SUI NEGOZIATI GATS

mercoledì 3 novembre 2004 –

Il gruppo di ricerca DAPSE (Democracy and Public Services in Europe) ha pubblicato uno studio sugli effetti della direttiva Bolkestein sui negoziati Gats. La direttiva in oggetto riguarda una liberalizzazione completa di tutti i servizi all'interno dell'UE, ed è stata duramente criticata per le sue possibili conseguenze. Tra queste, il DAPSE fa notare come ci sarebbero anche degli effetti diretti e molto gravi sui rapporti di potere tra i diversi organismi europei.

In primo luogo, infatti, la competenza sui negoziati Gats verrebbe trasferita quasi interamente sulla Commissione, ancora più di quanto non accada oggi, quando la stessa Commissione è comunque chiamata a coordinare i lavori e le proposte dei diversi paesi membri, ad esempio tramite l'organo tecnico denominato Comitato 133.

In secondo luogo la Commissione sarebbe ulteriormente rafforzata nei negoziati in quanto potrebbe offrire qualcosa di molto più appetibile per gli altri membri del Wto: l'intero "mercato" dei servizi europeo, nei diversi settori.

Questo significa che l'attuale potere di controllo ed indirizzo del Parlamento sui negoziati Gats, che già ora è assolutamente insufficiente, verrebbe praticamente azzerato, visto che lo stesso Parlamento Europeo non ha poteri per correggere la Commissione durante i negoziati in corso. In pratica i parlamenti nazionali e quello europeo, organi sovrani, eletti dai cittadini europei, non avrebbero più alcun potere in materie quali l'istruzione, la sanità, i trasporti, l'energia, le poste e telecomunicazioni, il trattamento dei rifiuti, la gestione delle acque. In tutti questi e nei molti altri settori oggetto del Gats si rischia di avere unicamente la Commissione, ed al suo interno il Commissario al commercio, non eletto, a decidere per conto delle centinaia di milioni di cittadini europei.

Il rapporto completo si può scaricare alla pagina:

http://www.dapse.org/articles/IntMarket_Submissions.html

DIRETTIVA SUL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI

QUALI ATTIVITÀ SONO COMPRESSE

- *Un'ampia varietà di attività economiche di servizio quali: servizi alle imprese (contabilità, consulenza gestionale, agenzie di pubblicità, agenzie dell'impiego); servizi forniti sia alle aziende sia ai consumatori (quali consulenza legale o fiscale, servizi immobiliari, costruzione, attività commerciali e fieristiche, autonoleggi, agenzie di viaggio, servizi di sicurezza); servizi al consumatore (quali servizi sanitari, servizi di assistenza alla famiglia, servizi audiovisivi e del tempo libero).*
- **Non compresi:** servizi a carattere non economico (istruzione statale) o servizi esplicitamente esclusi (trasporti e servizi finanziari).

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Facilita l'insediamento (es.: quando un fornitore di servizi intende stabilirsi in uno Stato Membro)	Facilita la fornitura transfrontaliera di servizi (es.: quando un fornitore di servizi con sede in uno SM si sposta temporaneamente in un altro SM)	Migliora la qualità dei servizi	Instaura un sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati
<p>La proposta prescrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplificazione amministrativa, es.: lo "sportello unico", presso il quale i fornitori di servizi possono adempiere alle procedure amministrative, possibilità di farlo con mezzi elettronici - valutazione degli schemi di autorizzazione la cui formulazione deve essere non discriminatoria, trasparente e comprensibile - rimozione delle restrizioni formali chiaramente incompatibili con la libertà di insediamento, che possono ancora esistere in certi SM Membri (es.: discriminazione in base alla nazionalità o dimostrazione della capacità economica); - valutazione di un ulteriore pacchetto di restrizioni allo scopo di stabilire la loro compatibilità con la libertà d'insediamento 	<p>La proposta prescrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione del principio del paese d'origine (PdO) in base al quale il fornitore di servizi che intende fornirli in un altro SM dovrà osservare solo la legge del paese in cui ha la sua sede legale. Gli SM non possono porre restrizioni all'ingresso di servizi transfrontalieri di un fornitore con sede in un altro SM; - un sistema di deroghe a tale principio (es. contratti con gli utenti, qualifiche professionali, gioco d'azzardo) - specifiche regole per il distacco dei lavoratori e cioè (i) deroga al PdO per assicurare che, nello SM in cui il lavoratore è trasferito, sono rispettate le condizioni di lavoro in base alla direttiva sui Distacchi dei Lavoratori; (ii) la rimozione di certi requisiti amministrativi particolarmente onerosi per le PMI (es.: dichiarazione preliminare) 	<p>La proposta prescrive :</p> <ul style="list-style-type: none"> - armonizzazione mirata riguardante in particolare le informazioni ai consumatori, assicurazione di indennità professionale, attività multidisciplinari, e composizione delle controversie; - promozione di misure atte ad elevare la qualità quali certificazione volontaria, certificazione di qualità; - promozione di codici di condotta redatti dalle parti interessate, a livello comunitario, riguardanti in particolare le comunicazioni commerciali (pubblicità) da parte delle professioni regolamentate 	<p>La proposta prescrive :</p> <ul style="list-style-type: none"> - obblighi di mutua assistenza tra autorità nazionali, compresa la cooperazione di informazioni; - un sistema di preavviso che obbliga i fornitori disonesti che provocano gravi rischi alla sicurezza delle persone; - ripartizione dei compiti di supervisione tra gli SM per attività transfrontaliere; - cooperazione più stretta tra gli SM per la mobilità dei lavoratori - collaborazione tra le autorità del commercio e artigianato

LASSO DI TEMPO PREVISTO PER LA GRADUALE ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA

	2005	2006	2007	31 Dicembre 2008	1 Gennaio 2009
<p>one</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione da parte del PE e del Consiglio - Screening : lancio a livello nazionale della valutazione delle norme e regole (schemi di autorizzazione e altre restrizioni) 	<p>Possibili proposte della Commissione per l'ulteriore armonizzazione su questioni specifiche elencate nella Direttiva, quali trasporto valori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - scadenza per la trasposizione tranne che per singoli punti di contatto, e procedure elettroniche; - Valutazioni: 1) report di ciascuno SM sui propri risultati; 2) entro 6 mesi, osservazioni degli altri SM e parti interessate al report; 	<ul style="list-style-type: none"> - scadenza per la trasposizione dei singoli punti di contatto, e procedure elettroniche; - Screening: relazione riassuntiva della Commissione, accompagnata se necessario da ulteriori iniziative. 	<p>Fine del periodo di transizione per le norme di diritto nazionale in materia di servizi.</p>

APPELLO
PER UNA CAMPAGNA NAZIONALE PER IL RITIRO DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

Il 13 gennaio 2004, la Commissione Europea ha approvato la proposta di Direttiva Bolkestein, attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento Europeo. Annunciata come un provvedimento rivolto a "diminuire la burocrazia ed i vincoli alla competitività nei servizi per il mercato interno", la Direttiva Bolkestein è nei fatti un pericoloso provvedimento di attacco allo stato sociale e ai diritti del lavoro nell'intera Unione Europea. **Perché:**

- **si prefigge l'apertura alla libera concorrenza e alla privatizzazione di tutte le attività di servizio e dell'istruzione, dalle attività logistiche di qualunque impresa produttiva ai servizi pubblici, a partire dalla sanità e dai servizi sociali.**
- **riduce drasticamente le possibilità di intervento e il potere discrezionale delle autorità locali e nazionali, privandole della facoltà di esercitare proprie linee di politica economica e sociale.**
- **in stretto collegamento con le posizioni assunte all'interno dell'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (Gats) in sede WTO, rafforza le politiche liberiste dell'Unione Europea tanto verso il mercato interno quanto nel commercio internazionale.**

Ma l'eccezionale gravità della Direttiva Bolkestein risiede nell'assunzione del "**principio del paese d'origine**", che stabilisce come un prestatore di servizi sia esclusivamente sottoposto alla legge del paese dove ha sede legale e non più alla legge del paese dove fornisce il servizio.

Con l'introduzione di questo principio, la Direttiva Bolkestein si prefigge la definitiva destrutturazione dei diritti del lavoro nell'Unione Europea. **Perché:**

- **si tratta di un incitamento legale a spostare le sedi delle imprese verso i paesi a più debole protezione sociale e del lavoro per poter approfittare delle legislazioni da "stato minimo" ivi esistenti.**
- **i contenuti della Direttiva rischiano di sviluppare sentimenti xenofobi.**
- **si realizza un vero e proprio "dumping" sociale verso le legislazioni dei paesi a più alta protezione sociale e del lavoro, affinché riducano, in nome della competitività, i propri standard di garanzie.**
- **si riducono drasticamente il valore del contratto di lavoro e le possibilità d'intervento delle organizzazioni sindacali, e si precarizza totalmente la prestazione di lavoro, anche attraverso le nuove norme sul distacco dei lavoratori. Senza considerare il pericolo di un incremento del mercato del lavoro gestito dalle organizzazioni criminali.**

La Direttiva Bolkestein, insieme alla proposta di modifica della Direttiva sull'orario di lavoro, costituisce il colpo di grazia a quel che resta del "modello sociale europeo", già agonizzante dopo le politiche di privatizzazione di questi anni e la continua messa in discussione dei diritti sociali e del lavoro.

Ma opporsi è possibile. Al Forum Sociale Europeo di Londra, il movimento antiliberista, in tutte le sue componenti sindacali e associative, ha lanciato una campagna europea per il ritiro della Direttiva Bolkestein. Ed è in collegamento con questa rete europea che noi sottoscritte realtà associative e di movimento, forze sindacali e politiche, lanciamo una Campagna Nazionale di informazione, sensibilizzazione e mobilitazione, nei territori e nelle istituzioni.

Una Campagna che culmini nella partecipazione di massa alla manifestazione europea del 19 marzo 2005 a Bruxelles, lanciata dal FSE contro l'Europa liberista; e in centinaia di iniziative nei territori dal 10 al 16 aprile 2005, all'interno della "Settimana di Azione Globale" indetta dal FSM di Mumbai, contro il Gats e le privatizzazioni, per i beni comuni e i diritti sociali.

CAMPAGNA NAZIONALE
"STOP BOLKESTEIN! STOP GATS! UN'ALTRA EUROPA E' NECESSARIA"

CAMPAGNA NAZIONALE

“STOP BOLKESTEIN! STOP GATS!” UN’ALTRA EUROPA E’ NECESSARIA

**Al Parlamento Italiano
Al Parlamento Europeo**

La proposta di Direttiva Bolkestein, insieme alla proposta di modifica, da parte della Commissione Europea, della Direttiva sull’orario di lavoro, con l’obiettivo di innalzarlo eliminando il valore della contrattazione, è il colpo di grazia a quel che resta del “modello sociale europeo” già agonizzante dopo le politiche di privatizzazione di questi anni e la messa in discussione dei diritti sociali e del lavoro.

La proposta di Direttiva, approvata il 13 gennaio 2004 dalla Commissione Europea, è attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento Europeo. Tale proposta, per la cui formulazione sono state consultate 10.000 imprese, ma nessuna organizzazione sindacale e della società civile, rappresenta un pericoloso attacco allo stato sociale e ai diritti del lavoro.

**Noi sottoscritti/e chiediamo
al Parlamento Italiano e al Parlamento Europeo
il ritiro
della **Direttiva Bolkestein** (Direttiva *IP/04/37*)**

perché:

- Attraverso il “*principio del Paese d’origine*” incita legalmente allo spostamento delle sedi delle Società verso i Paesi a più debole protezione sociale, ambientale e del lavoro, distrutturando definitivamente i diritti sociali e contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori nell’Unione Europea;
- Si prefigge la privatizzazione di tutte le attività di servizio, dalle attività logistiche di qualunque impresa produttiva fino ai servizi pubblici e all’istruzione a partire dalla sanità e dai servizi sociali.
- Attraverso le norme sul distacco dei lavoratori (art. 24) precarizza totalmente le prestazioni di lavoro con il rischio evidente di *dumping* sociale.
- Riduce drasticamente le possibilità di intervento e il potere decisionale degli Stati membri e delle autorità locali, privandole della facoltà ad esercitare proprie linee di intervento e controllo nella politica economica e sociale;
- In stretto collegamento con l’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (GATS) rafforza le politiche neo-liberiste dell’Unione Europea.

ATTAC ITALIA

Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DI ATTAC

IL SITO WEB INTERNAZIONALE

digita

www.attac.org

IL SITO WEB NAZIONALE

digita

www.attac.it

GRANELLO DI SABBIA

Bollettino elettronico settimanale gratuito di ATTAC Italia

puoi leggerlo sul sito www.attac.it, oppure

puoi riceverlo www.attac.org/indexit/index.html

LA MAILING LIST DI ATTAC TORINO

per iscriversi

attac.torino-subscribe@yahoogroups.com

per comunicare

attac.torino@yahoogroups.com

PER INVIARE UNA E-MAIL AD ATTAC TORINO

invia a

attac.torino@libero.it

%%%